

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori URBANI, CIPELLINI e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1982

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, già modificata e integrata con le leggi 14 luglio 1971, n. 535, e 17 dicembre 1971, n. 1157, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di apportare modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona, nel testo coordinato derivante dalle successive leggi nn. 535 e 1157 del luglio e del dicembre 1971, che hanno affidato all'Ente medesimo la competenza, rispettivamente, in materia di assegnazione degli accosti e provvedimenti relativi e di esercizio ferroviario nell'ambito portuale.

Esse hanno riguardo ad aspetti diversi e possono essere così sintetizzate:

a) viene mutata la denominazione dell'Ente portuale per la nuova importanza che il nuovo bacino portuale di Vado in corso di realizzazione è destinato ad assumere nell'ambito dell'emporio portuale di Savona-Vado, su cui estende la sua giurisdizione e competenza l'Ente portuale;

b) per quanto concerne i compiti (art. 3 della legge istitutiva), in attesa della prevista ed auspicata riforma delle gestioni portua-

li, viene stabilita l'attribuzione all'Ente del potere di esprimere pareri vincolanti sulle tariffe di alcuni servizi affidati ad altri uffici, ma che comportano oneri anche rilevanti per l'utenza (si pensi alle tariffe di rimorchio, pilotaggio, eccetera) e che sono pertanto destinate ad incidere sugli aspetti tipicamente commerciali dell'attività del porto.

Tale attribuzione comporta un'integrazione all'articolo 9 della legge istitutiva (compiti del consiglio d'amministrazione);

c) per quanto concerne le finanze e il patrimonio dell'Ente (art. 4 della legge istitutiva), occorre eliminare, in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al punto 9 di detto articolo disposta dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, l'obbligo per l'Ente di corrispondere alla dogana le così dette spese di esazione sulle tasse erariali istituite con i provvedimenti citati;

d) alle competenze del presidente (art. 7 della legge istitutiva) è necessario aggiungere la facoltà di autorizzare spese indifferibili di ordinaria amministrazione, con salvezza di ratifica da parte del comitato direttivo;

e) all'articolo 8 della legge istitutiva (consiglio d'amministrazione) occorre attribuire al rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, chiamato a far parte dell'Ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, il numero 5-bis, per l'esigenza di non modificare quelli successivi ai fini della esatta identificazione delle incompatibilità di cui al penultimo comma dello stesso articolo.

È inoltre prevista la doverosa inclusione nel consiglio d'amministrazione del sindaco di Bergeggi o di un suo delegato in considerazione del fatto che buona parte delle opere della prima fase del piano regolatore del bacino di Vado, già in esecuzione, rientra nell'ambito territoriale di quel comune.

Appare inoltre opportuno, per facilitare partecipazioni di rilevante interesse economico, soprattutto dell'entroterra, oltre che per ragioni analogiche con i comuni e le provincie, ammettere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle Camere di commercio.

La modifica al secondo comma dello stesso articolo ha ovviamente rilievo sul piano meramente formale;

f) in conseguenza della facoltà di delega prevista per i presidenti delle Camere di commercio, la modifica della composizione del comitato direttivo (art. 10 della legge istitutiva) risulta un'inevitabile conseguenza.

Di diverso significato, nel senso che rappresenta un atto dovuto oltre che un preciso interesse dell'Ente, in relazione agli indirizzi di sviluppo del comprensorio portuale nel bacino di Vado, è l'inclusione del sindaco di quel comune, o di un suo delegato, nel comitato direttivo;

g) le modifiche all'articolo 11 della legge istitutiva (compiti del comitato direttivo),

tra loro correlate e logicamente interdipendenti, sono tutte da porre in relazione alla mutata situazione economico-monetaria, rispetto agli anni in cui la proposta iniziale di legge fu elaborata, ed hanno l'obiettivo di garantire maggiore snellezza e celerità di procedure e decisioni;

h) le modifiche all'articolo 12 della legge istitutiva (adunanze e deliberazioni) rispondono ad un'esigenza cautelativa, sulla base di un'esperienza pluridecennale acquisita dall'amministrazione, circa il numero delle sedute degli organi collegiali occorrenti per un corretto e, ad un tempo, efficiente funzionamento. Da qui l'aggiunta delle parole « di norma » circa la cadenza delle stesse, che rappresenta una soluzione più elastica rispetto alla previsione di una loro più limitata frequenza;

i) la modifica all'articolo 21 della legge istitutiva (destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente) trova rispondenza in una situazione oggettivamente diversa rispetto alle fasi iniziali dell'attività dell'Ente ed in aspirazioni legittime del personale interno di poter assolvere le funzioni in materia di demanio e di lavoro portuale. Viene pertanto proposto di stabilire, a scanso di diverse interpretazioni, che la facoltà di ricorrere a prestazioni di personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato deve intendersi attribuita al solo Ente, quando ne sia ravvisata un'inderogabile esigenza.

Si ritiene che le modifiche e le integrazioni proposte rappresentino un complesso normativo che non altera, nella sostanza, la esistente situazione, ma serve a garantire adeguamenti e miglioramenti oggettivamente apprezzabili. Esse tengono conto dei dati di un'esperienza ormai di più lustri, di mutamenti intervenuti in fatti e in norme ed anche — in qualche misura — dei compiti assai più rilevanti che è venuta assumendo la gestione del porto di Savona-Vado in ordine alle prospettive di sviluppo che si sono meglio delineate negli ultimi anni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Ente autonomo del porto di Savona costituito con legge 1° marzo 1968, n. 173, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è denominato « Ente autonomo del porto di Savona-Vado ».

Art. 2.

Al punto 14) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1971, n. 535, e dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed in particolare esprimere parere vincolante sulle tariffe dei servizi non rientranti nella competenza dell'Ente, ma che comportino, comunque, oneri a carico dell'utenza ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I proventi di cui ai punti 9), 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana al netto, per quanto riguarda i punti 10) e 11), delle spese di esazione da versare all'erario ».

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1968, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; provvede, inoltre, nei limiti di bilancio, alle spese indifferibili di ordinaria amministrazione sino a lire 10 milioni sottoponendole alla ratifica del comitato direttivo nella riunione successiva ».

Art. 5.

All'articolo 8, primo comma, della legge 1° marzo 1968, n. 173, visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, dopo il punto 5) è inserito il seguente:

« 5-*bis*) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; »;

dopo il punto 10) è inserito il seguente:

« 10-*bis*) il sindaco di Bergeggi o un suo delegato; »;

il punto 12) è sostituito dal seguente:

« 12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato ».

Il secondo comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui ai punti 3), 4), 5) e 5-*bis*) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata ».

Art. 6.

All'articolo 9 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è aggiunto in fine il seguente punto:

« 9) esprime altresì i pareri di cui al punto 14) dell'articolo 3. ».

Art. 7.

Il punto 5) dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Savona o un suo delegato ».

Allo stesso articolo 10, dopo il punto 6) è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*) il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato; ».

Art. 8.

Il punto 4) dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 50 milioni »;

il punto 8) dello stesso articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 50 milioni indicato al precedente punto 4) »;

il punto 9), infine, è sostituito dal seguente:

« 9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 500 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 150 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio d'amministrazione si riunisce, in sessione ordinaria, almeno tre volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti ».

Il secondo comma dello stesso articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Il comitato direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, di norma una volta al mese su convocazione del presidente e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno; o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti ».

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« All'espletamento dei compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 3, l'Ente può chiedere che siano preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a primo dirigente, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».